

# Decreto ingiuntivo: opposizione improcedibile se manca la prova della notifica

TRIBUNALE DI LECCE

Sentenza 3 luglio 2018, n. 2437

Sentenza n. 2437/2018 pubbl. il 03/07/2018

RG n. 3238/2018

TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Buccheri, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa chiamata all'udienza del 3.7.18 promossa da:

-Glc s.r.l.s. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Congedo

Opponente

CONTRO

-F. F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fina

Opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 103/18.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.3.18 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il d.i. in oggetto con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto di pagare a F. F. la somma di euro 7214,00 - oltre accessori e competenze della fase monitoria - per le causali indicate in atti (residuo di crediti retributivi vantati da parte opposta).

Fissata udienza di discussione e costituitasi parte opposta -la quale pur lamentando la mancata notifica del ricorso in opposizione, nel merito contestava le difese avversarie e

chiedeva il rigetto della opposizione-, alla precedente udienza del 22.6.18 si disponeva rinvio della discussione per documentare l'avvenuta notifica ad opera di ricorrente che all'odierna udienza non veniva, poi, fornita.

La causa viene decisa come dalla presente sentenza contestuale emessa all'esito della camera di consiglio.

Va rilevato che l'opponente, in assenza di prova dell'adempimento della notifica e/o di impedimenti ad essa, non potrebbe vedersi concesso termine per provvedere al fine del regolare contraddittorio. Di converso, la costituzione in giudizio di parte avversaria, comunque avvenuta non può vedersi attribuire valore sanante di detta omissione; non si discute in questa sede di vizi / nullità ma della mancanza della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza.

Tale mancanza, con le connesse mancanze di una ordinaria instaurazione del contraddittorio e del termine/intervallo previsto tra la conoscenza dell'opposizione e la discussione della causa, impone di ritenere improcedibile il ricorso. Quel che nel caso di ricorso ordinario è ammesso dalla Corte di Cassazione (vedasi la sentenza n.1483 del 27.01.2015 della Sezione Lavoro, la quale ha rimeditato l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 -sentenza n. 20604/08- affermando il principio di diritto per cui "Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica") non può essere consentito in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi è una esigenza di definizione dell'aspettativa della parte che ha ottenuto ingiunzione di pagamento e, ove in parallelo, con quanto concerne il giudizio di appello non può consentirsi una dilatazione/sviamento dei termini per la introduzione del giudizio.

Va quindi ribadito, a motivo della presente pronuncia, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, intervenuta la prima pronuncia in fase monitoria, il comportamento dell'opponente non involge questioni di impulso processuale solo ad esso ricorrente circoscritte; al contrario, lungi dal risultare indifferente rispetto alla sfera giuridica della controparte, detto comportamento assume rilievo centrale nell'economia complessiva del rapporto. Ciò laddove si consideri che parte opposta, destinataria di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore, dovrà ulteriormente attendere prima di poter ottenere una decisione sulla esecutività del titolo in suo possesso.

Pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso in opposizione per cui è causa, va dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo 103/18 opposto.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione di diverso, precedente, orientamento di questo giudice sulla valenza del comportamento processuale di resistente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al 3238/18 r.g., così decide:

-dichiara la improcedibilità dell'opposizione;

-dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 103/18 emesso il 24.1.18 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce.

-spese di lite compensate tra le parti.

Lecce, 3.7.18.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Luca Buccheri